

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Caccese. ne ha facoltà.

CACCESE. Onorevoli Camerati, il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame interessa vivamente il mondo dei tecnici ed avrà notevole ripercussione nel campo delle costruzioni.

Anche il profano in materia sa quale enorme importanza ha assunto oggi la tecnica delle opere di conglomerato cementizio, semplice o armato, soprattutto del conglomerato armato detto comunemente, ma impropriamente, cemento armato, e soprattutto l'importanza che hanno assunto le opere in cemento armato nella esecuzione delle costruzioni civili, importanza data dallo sviluppo e perfezionamento della tecnica nell'esecuzione delle opere più ardite, quali sono quelle oggi offerte all'ammirazione del mondo intero: ponti, di notevole larghezza, con arcata unica slanciata ed elegante, dighe di ritenuta dallo sviluppo imponente, sylos, serbatoi di grande capacità, coperture arditissime che con altri materiali non si potrebbero ottenere.

Non si esagera affermando che lo sviluppo della tecnica del cemento armato costituisce uno degli elementi che meglio caratterizzano la fisionomia del secolo XX. Ma appunto per questo carattere di arditezza spinto talvolta fino agli estremi più impressionanti le costruzioni di cemento armato importano una somma di responsabilità come nessun altro tipo di costruzione, di rischi costruttivi, di pericolo per l'incolumità del pubblico, ragione per cui i tecnici e i legislatori giustamente se ne sono preoccupati all'estero prima, in Italia dopo e hanno formulate delle norme che hanno subito successivamente delle evoluzioni.

Io non voglio rievocare il ricordo delle funeste conseguenze dovute a deficienza di progettazione, oppure a deficienze di carattere costruttivo di opere importanti in conglomerato cementizio. Basta citare il disastro del Gleno, che è costato centinaia di vittime, ed anche molti crolli edilizi verificatisi in Italia e all'Estero.

Era quindi naturale che si pensasse anche da noi al disciplinamento dell'esecuzione delle opere in cemento armato, con particolare riguardo alla qualità dei materiali costituenti il conglomerato cementizio, semplice o armato.

Il camerata Roncoroni, nella sua pregevole relazione, come anche accennava il Camerata Del Bufalo, ha fatto una storia rapida, ma esauriente degli sviluppi legislativi

in materia di cemento armato, per cui io non mi soffermo su questo punto della sua relazione, pur essendo tentato a fare dei confronti coi regolamenti stranieri, per arrivare alla conclusione, come anche diceva il camerata Del Bufalo, che le nostre norme sono certamente più restrittive delle norme dettate all'estero. Io mi soffermerò invece su altri punti del disegno di legge e della relazione del camerata Roncoroni.

Dichiaro intanto che sono d'accordo su tutte le variazioni apportate dal relatore al disegno di legge, anche nella questione della sostituzione della parola « classificazioni » con la parola « definizioni ». Ritengo che sia giusta l'osservazione del camerata Roncoroni in proposito; in fondo, nessuno ha definito oggi che cosa sia il cemento, e quindi non si può introdurre nel disegno di legge un termine che non trova rispondenza nel contenuto stesso della legge.

Ma un altro punto ha richiamato la mia attenzione, e non la mia soltanto. Io mi permetto di sottoporlo alla considerazione e all'esame dei Dicasteri interessati; è particolarmente la parte che riguarda l'esecuzione e il controllo delle opere in cemento armato.

Il disegno di legge, che ha ripetuto poi nient'altro che gli stessi articoli del precedente decreto del 1930, dice così: « Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche, e comunque interessino l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto, il quale deve essere iscritto nell'albo » ecc.

Questo all'articolo 1 della parte seconda, « Prescrizioni generali ». All'articolo 3 si ribadisce lo stesso concetto: « L'esecuzione delle opere di cui al n. 1 deve essere diretta da un ingegnere, ovvero da un architetto, il quale sia iscritto nell'albo e deve essere affidata soltanto a costruttori » ecc.

Indiscutibilmente, il legislatore, è stato molto chiaro, molto esplicito sia nella forma, sia nel concetto, nei due articoli da me citati. Però mi domando se effettivamente questo controllo imposto dalla legge sia stato sempre eseguito, ed eseguito con quello scrupolo richiesto dall'importanza delle opere che si costruiscono. Io rispondo di no, come forse tutti i tecnici potrebbero rispondere. Il controllo a norma della legge dovrebbe essere esercitato dalla Regia Prefettura attraverso gli uffici tecnici provinciali o comunali o anche a mezzo di liberi professionisti, particolarmente provetti nelle costruzioni in cemento